

ALFREDO CAIELLI*Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico*

“Sono un operatore del settore oggetto di discussione del presente convegno e adopero la legge tutti i giorni; il mio riferimento è la legge, un po' datata, 183/89.

Mi aspettavo una rilettura del suo testo basato su alcuni eventi dei passati quindici anni: per primo il riallineamento con il principio della Costituzione, art. 117/118, che riguarda il rapporto con le regioni, in seguito nel dettaglio, alcune perplessità operative nell'ambito dell'abrogazione dei piani. In ogni caso attendevo un discorso fatto con gli operatori che in questi anni hanno percepito alcune difficoltà per migliorare l'obiettivo della legge. Questa legge, per altro, è stata un'anticipazione della direttiva 2000/60: in questo l'Italia ha perso l'occasione davanti all'Unione Europea di dimostrare di avere anticipato i tempi, costituendo 12 anni prima dei distretti, le autorità di bacino, inquadrata nella legge di difesa del suolo. Rispetto ai distretti, io credo che lo schema impostato dalla 183 sia ancora valido, e ritengo si debba lavorare non tanto sulla questione dei confini, quanto sulla questione del coordinamento operativo: un legame più stretto tra le autorità regionali e di bacino, una banca dati comune e azioni portate avanti insieme. Questo è il sistema.

Quest'anno le autorità di bacino non hanno messo in conto spese per istruzione, aggiornamento, somme per sopralluoghi, e sono state inserite solo un decimo per le spese di funzionamento. Il personale è assunto con contratti a tempo determinato con i conseguenti problemi di funzionamento.

Per quanto riguarda invece il ruolo, la forza, che dovrà avere la nuova legge, sia essa la 183 rivista, sia la 152, si deve ricordare come la forza di una legge nasca dalla sua chiarezza, da una scrittura semplice e soprattutto dalla possibilità di raggiungere gli obiettivi che la stessa impone. Tra gli obiettivi in particolare la difesa del suolo e dell'acqua. Se non è una legge di finanziamento, farà fatica ad essere attuata.

La legge speciale per Venezia costituisce un esempio di cosa sia una legge forte. La robustezza di tale legge, deriva dal fiume di finanziamenti giunti per quindici anni che hanno riguardato non solo opere di stretta competenza del Magistrato alle Acque, ma anche il piano direttore di disinquinamento della Regione Veneto, l'intervento per il restauro conservativo del centro storico della città di Venezia, il dragaggio dei canali interni, ecc... Quindi la mia raccomandazione è quella di legare gli obiettivi della legge, i comportamenti, l'organizzazione, ad un processo di finanziamenti che permetta poi di veder i risultati”.